



PROTOCOLLO APPLICATIVO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI ALLENAMENTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, NONCHÈ GRUPPI SPORTIVI, AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON (agg. 11.08.2021)

Tutti gli atleti, gli allenatori, i collaboratori dell'A.S.A. e più generale gli operatori sportivi sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle prescrizioni del seguente Protocollo

Indice

- 1. Premesse**
- 2. Definizioni** (Organizzazione Sportiva, Operatori Sportivi, Sito sportivo, Area allenamento)
- 3. Manifesto - Protocollo Operativo**
- 4. Misure di Prevenzione e Protezione del Personale**
 - 4.1. Attività Preventiva Atleti e Operatori Sportivi*
 - 4.2. Modalità di ingresso nel sito sportivo*
 - 4.3. Modalità di accesso di soggetti esterni*
- 5. Disposizione e Gestione Spazio sportivo**
- 6. Disposizioni per la pratica di attività sportiva all'interno di luoghi chiusi**
- 7. Pulizia e Sanificazione degli Ambienti**
- 8. Dispositivi di protezione individuale**
- 9. Gestione Flussi**
- 10. Allegati**
 - 1: Autodichiarazione stato salute e informativa*
 - 2: Protocollo FMSI per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti*
 - 3: Estratto dalle norme igienico-sanitarie e buone prassi a cura della FMSI*
 - 4: Cartellonistica esemplificativa norme*

1. Premesse

Le Linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento dello Sport pubblicate in data 1° giugno 2021, volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid- 19, hanno demandato alla Federazione Italiana Badminton il compito di emanare un "**Protocollo Operativo per la ripresa degli allenamenti in emergenza COVID-19**", contenente indicazioni sanitarie, operative e tecnico/organizzative declinate in base alle specifiche esigenze del Badminton.

In base al Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 e al Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 ed in conformità alle Linee Guida sopra richiamate, è possibile:

- a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto;
- a decorrere dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre (*Con il termine "palestra" si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce. Fonte: <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>*), anche per gli Atleti non Agonisti e non impegnati nella preparazione di eventi di preminente interesse nazionale, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo;
- in tutte le zone, a prescindere dal colore, effettuare sessioni di allenamento e competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale presenti con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).

In base all'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 è consentito, a far data dal 06 agosto 2021, in zona bianca e in zona gialla, limitatamente alle attività al chiuso, l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green Pass) previste dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87. Le Certificazioni Verdi (cosiddetto Green Pass) sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi);
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi);
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore);
- d) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio).

Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati in base all'art. 3, comma 4, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 previa esibizione della Certificazione Verde (cosiddetto Green Pass) sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 € sia a carico dell'esercente sia dell'utente e qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio o l'attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.

Considerando che tutte le misure preventive e di protezione finalizzate alla gestione del rischio sono a carico dei gestori delle strutture, anche dal punto di vista della responsabilità delle misure adottate, i legali rappresentanti di ogni impianto sportivo potranno, laddove valutato necessario, prevedere misure ulteriori ma che siano, in ogni caso, conformi ai requisiti minimi definiti dalle Linee Guida e dal presente Protocollo. In ogni caso, dovranno tenere conto delle specifiche normative a vario titolo pubblicate (DPCM, Decreti Leggi, Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali/Province autonome) su eventuali ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale e/o regionale.

1.1 Sulla responsabilità dei Presidenti delle società sportive in caso di contagio di uno o più dei propri soci / tesserati

Il pieno rispetto delle disposizioni di legge da parte delle organizzazioni sportive, che include anche la redazione e l'osservanza dei protocolli previsti dalle Linee-Guida ministeriali vigenti e relativi Protocolli applicativi, potrà dimostrare e garantire il corretto operato dei Presidenti e addetti di queste ultime da eventuali azioni di responsabilità intentate da chi dovesse contrarre il virus.

2. Definizioni Organizzazione Sportiva

Si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (ASD e SSD costituite ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002 e ss.mm.ii. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 242/1999 e ss.mm.ii.; società di cui alla L. 91/1981; Gruppi Sportivi di cui all'art. 6 della L. n. 78/2000).

Operatore Sportivo

Per "Operatore Sportivo" si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, ecc.).

Sito sportivo

Si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Area di allenamento, di gioco

S'intende la zona all'interno del sito sportivo destinata specificatamente al concreto svolgimento dell'attività tecnica e/o sportiva legata al Badminton.

3. Manifesto – protocollo operativo

- Prima di essere sportivi si è cittadini.
- È pertanto opportuno un richiamo generale alle misure anti contagio come cittadini (rispetto della distanza di sicurezza, divieto di assembramenti, ecc.) che sono i presupposti del presente Protocollo.
- È pertanto opportuno ricordare il rispetto delle norme anti contagio nel tragitto casa/sito sportivo e viceversa.
- Mantenere in ogni occasione la distanza sociale.

Prima di allenarsi e/o giocare

- Controllare la temperatura prima di uscire e accertarsi di non avere sintomi sospetti
- Rispettare le disposizioni Statali, Locali e dell'ASA a cui si è associati
- Disinfettare l'attrezzatura di gioco
- Lavare o disinfettare le mani
- Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri atleti
- Portare in palestra la propria bottiglia d'acqua e bere solo da quella

Mentre ci si allena e/o si gioca

- Disinfettare ciclicamente le mani dopo ogni sessione di gioco
- Non toccarsi la faccia con le mani
- Pulire e disinfettare le attrezzature di gioco comuni
- Sedersi a distanza dagli altri atleti
- Salutare e ringraziare senza contatto
- Utilizzare fascia assorbisudore per la testa e polsi
- Non condividere materiale o alimenti durante l'allenamento; se necessario lo scambio di racchetta prima bisogna disinfettare completamente oppure cambiare il grip
- Usare scarpe di Badminton solo in campo

Raccomandazioni per i TECNICI:

- i volani usati, dopo gli esercizi, dovranno essere chiusi in una busta e potranno essere riutilizzati solo dopo 24/48 ore;
- organizzare gli allenamenti in campo tenendo conto del rispetto della distanza di almeno 2 metri anche per gli esercizi di multifeeding;
- durante l'allenamento indossare la mascherina e i guanti.

Dopo l'allenamento, gioco

- Pulire a fondo la propria attrezzatura da allenamento
- Lavare o disinfettare le mani
- Si raccomanda di fare la doccia a casa

4. Misure di prevenzione e protezione del Personale

Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da

adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.

4.1 Attività preventiva atleti e operatori sportivi

Prima della ripresa degli allenamenti individuali, il titolare dell'impianto o rappresentante dell'organizzazione sportiva richiederà a tutti gli operatori sportivi interessati, il rilascio di un'autodichiarazione (**Allegato 1**) attestante l'assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, anche in previsione degli sviluppi scientifici che stanno assumendo e per una migliore tutela sanitaria si consiglia l'effettuazione di un test sierologico o salivare come screening a tutti gli atleti, tecnici e collaboratori della A.S.A.

Qualora gli esami risultassero positivi, l'atleta o tecnico o collaboratore non potrà accedere in palestra e saranno concordati gli adeguati provvedimenti con il proprio Medico di famiglia e con il proprio Medico sociale se nominato. Considerando che tutte le misure preventive e di protezione finalizzate alla gestione del rischio sono a carico dei gestori delle strutture, anche dal punto di vista della responsabilità delle misure adottate, i legali rappresentanti di ogni singolo sodalizio potranno, laddove valutato necessario, prevedere misure ulteriori ed aggiuntive ma che siano, in ogni caso conformi ai requisiti minimi definiti dal presente Protocollo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si rinvia alle vigenti disposizioni normative a vario titolo pubblicate (DPCM, Decreti Leggi, Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali) su eventuali ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale e/o regionale della diffusione del virus COVID-19 nonché alle "Linee-Guida emanate ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali".

Certificazione di idoneità e autodichiarazione

Per ciò che concerne l'attività da svolgere nelle palestre, tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82), di idoneità agonistica adattata (DM 04/03/93) o non agonistica (D.M. 24/04/13) in corso di validità.

Gli atleti alla ripresa degli allenamenti devono presentare un'autodichiarazione (**Allegato 1**) attestante la presenza ovvero l'assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza. Tale documentazione deve essere acquisita dal presidente dell'ASA di cui l'atleta è tesserato e mantenuta per anni 5 (cinque) in virtù delle norme di tutela della salute.

Qualora l'infezione da Sars-COV-2 o la comparsa di sintomi suggestivi di COVID sopraggiungano in corso di validità della certificazione alla pratica sportiva agonistica l'atleta

deve rifarsi alle linee guida della FMSI e del Ministero della Salute come nell'**Allegato 2**. (<http://www.sport.governo.it/it/notizie/idoneita-allattivita-sportiva-in-atleti-guariti-da-covid-19-e-con-diagnosi-da-sars-cov-2/>)

Atleti COVID+

Il Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro "Tutela della salute nelle attività sportive" con l'obiettivo di favorire la ripresa dell'attività sportiva, quale fondamentale strumento di prevenzione e tutela della salute fisica e mentale, in condizioni di sicurezza per l'atleta e, contestualmente, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale - già molto impegnato nella gestione dell'emergenza pandemica - e limitando altresì i costi a carico delle famiglie dei test diagnostici obbligatori, che pure rimangono nella discrezionalità del Medico Specialista in Medicina dello Sport, a seconda dello stadio clinico della patologia ha pubblicato il "Protocollo per l'idoneità e la ripresa all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2" che viene allegato al presente come **Allegato 2**.

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale.

Tale documentazione deve essere acquisita dal presidente dell'ASA di cui l'atleta è tesserato e mantenuta per anni 5 (cinque) in virtù delle norme di tutela della salute.

4.2 Modalità d'ingresso nel sito sportivo Addetti coinvolti nell'organizzazione

Istruttori – Tecnici Sportivi

- Assistono gli atleti nella loro attività didattica e sportiva
- Organizzano le esercitazioni per garantire il mantenimento della massima distanza atleta e atleta, verificando il rispetto dei livelli massimi di affollamento nell'area di allenamento e/o gioco facendo particolare attenzione alla scelta delle esercitazioni, allenamenti per ridurre al minimo i rischi di contatto
- Educano gli atleti al rispetto delle norme di sicurezza

Personale di reception (eventuale)

- Fornisce informazioni e svolge le pratiche amministrative. Deve essere protetto da schermo in plexiglas
- I pagamenti dovrebbero essere eseguiti preferibilmente in forma elettronica con terminale POS manovrabile in autonomia dal cliente, incentivando i pagamenti di tipo contactless (smartphone, home banking)
- Deve utilizzare la mascherina
- L'utenza non deve accedere allo spazio retrostante il desk. In caso di reception in situazioni di open space devono essere apportati i necessari correttivi per tutelare il personale (es. spostare la reception all'interno di ufficio chiuso, installare protezioni aggiuntive per l'area desk)

- In caso di presenza di più operatori desk, spazi e mansioni devono essere organizzati in maniera da garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e comunque essere dotati di mascherine protettive
- Al resto del personale non è ammesso l'accesso all'area desk
- Il personale di reception deve essere addestrato ad evitare qualsiasi invasione dello spazio personale della clientela e a non maneggiare oggetti di proprietà della stessa (tessera POS, ecc) se non strettamente necessario

Regole di accesso per atleti e collaboratori incaricati delle attività sportive

È importante che, ogni atleta, e in generale tutti gli addetti coinvolti nelle attività sportive, si rendano personalmente responsabili di:

- attuare per le attività sportive ove possibile la riduzione del numero totale delle persone presenti nel sito sportivo, anche tramite turni, riorganizzazione dell'attività, limitazione del numero di accompagnatori, ecc.
- nel sito sportivo e nell'area di allenamento e/o gioco evitare assembramenti
- attuare ove possibile una nuova e diversa turnazione degli operatori sportivi e anche degli eventuali accompagnatori (atleta/praticante attività motorie-sportive vs. collaboratori di supporto e/o accompagnatori di atleti) anche al fine di creare gruppi distinti e riconoscibili
- rispettare i lay-out predisposti ed esporre apposita segnaletica
- assicurare che tutte le persone (interne ed esterne) che accedono al sito sportivo dell'organizzazione sportiva indossino "mascherine protettive" (norma UNI EN 14683)
- richiedere alle persone che frequentano il sito sportivo di controllare quotidianamente la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio e recarsi nel sito sportivo e, in caso di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali, di rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia o l'Autorità Sanitaria
- ricordare che ciascuno è invitato preferibilmente a recarsi presso gli ambienti sportivi con mezzi di trasporto propri
- rispettare le prescrizioni dettate dalle pubbliche Autorità per le altre modalità di trasporto (trasporti plurimi o mezzi pubblici)
- ricordare che l'organizzazione sportiva, quale ulteriore misura precauzionale, prevede il controllo della temperatura corporea, prima o in corrispondenza dell'accesso pedonale nel rispetto della sicurezza delle persone e delle norme vigenti in materia di Privacy. La misurazione è da effettuarsi, preferibilmente, con dispositivi di rilevazione a distanza quali telecamere termiche (fisse o mobili) o termometri manuali senza contatto. Il collaboratore e/o tecnico, preferibilmente che abbia già avuto una formazione di primo soccorso, che effettua la rilevazione, specificamente formato, deve utilizzare i DPI specifici, da individuare caso per caso sulla base della tipologia di rilevamento della temperatura (manuale o a distanza)
- in ogni caso si consiglia l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano, per coloro che accederanno e alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l'accesso alle strutture per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili

Nell'**Allegato 3** vengono inoltre riportate le Norme igienico-sanitarie e buone prassi a cura della FMSI relative agli atleti.

4.3 Modalità di ingresso nel sito sportivo Addetti esterni nell'organizzazione

Per soggetti esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono:

Fornitori, generalmente chiamati per il carico e scarico merci (a questi per esempio si applica il Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasporto e la logistica, alla voce Settore Autotrasporti e Merci)

Appaltatori, che svolgono attività lavorative all'interno della Sede nell'ambito dell'art. 26. del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (attività di pulizia e sanificazione, attività di manutenzione, ecc.)

Accompagnatori, genitori, visitatori, ecc.

Regole di accesso per soggetti esterni

L'accesso agli esterni va limitato al massimo. L'accesso va limitato alle situazioni non rimandabili al termine dell'emergenza e necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva in corso e di servizi/installazioni ad essa correlati. Ai soggetti esterni si applicano tutte le disposizioni previste internamente, con l'aggiunta di quanto di seguito riportato.

Valutata la necessità del loro accesso, i soggetti esterni (fornitori, addetti imprese di pulizie, addetti manutenzione, accompagnatori eventuali, ecc.): vanno adeguatamente informati circa le disposizioni in essere presso il l'impianto sportivo, comprese le indicazioni per l'accesso agli spazi indoor. L'informativa può essere trasmessa sia prima (tramite e-mail o altra modalità a distanza efficace es. per manutentori e fornitori) sia in occasione dell'ingresso in palestra (es. accompagnatori), in tal caso l'attività va registrata su apposito registro informativo

Tali indicazioni prevedono, almeno:

- l'identificazione del referente interno
- le procedure di ingresso, transito ed uscita, inclusa l'individuazione e l'utilizzo degli ingressi, dei percorsi e delle aree di sosta, i tempi massimi di permanenza al fine di ridurre le occasioni di contatto tra le persone presenti
- l'eventuale verifica, prima dell'accesso, della temperatura corporea secondo le modalità previste
- mantenere indossati i DPI in dotazione per tutta la durata della loro permanenza all'interno dell'impianto sportivo
- l'impossibilità di accedere senza l'adozione di tutte le misure previste nel presente protocollo, inclusa la dotazione di DPI e senza la sottoscrizione della dichiarazione e dell'informativa privacy (vedi "Allegato 1 autodichiarazione stato salute e informativa") che attesta l'assenza di condizioni che ne precludano l'accesso (contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, presenza di sintomi simil-influenzali quali febbre, tosse, lacrimazione, difficoltà respiratorie, raffreddore, alterazione della percezione dei sapori)
- il rispetto della distanza sociale di sicurezza di almeno 1 metro
- il permanere nelle aree di attesa allo scopo predisposte
- Come indicato al punto precedente, tutte le persone esterne che accedono ai locali e alle pertinenze dell'impianto sportivo devono indossare "mascherine protettive" (UNI EN 14683) prima dell'ingresso. Le modalità di accesso devono essere segnalate/comunicate, in caso di non rispondenza dovrebbe essere negato l'accesso. L'accesso dei soggetti esterni va contingentato e, se possibile, preventivamente programmato, per evitare la presenza contemporanea di più soggetti

Accesso di visitatori

Ai visitatori è fatto divieto:

- di presenza nei servizi igienici per più di una persona, di posteggio di cicli, o quanto altro possa essere di intralcio al lay-out stabilito
- di consumo di alimenti e bevande al di fuori della zona relax o di attesa eventualmente individuata
- di transito nelle aree non autorizzate

Per i soggetti esterni sono individuati servizi igienici dedicati. La dotazione di servizi igienici per gli esterni dovrebbe essere una condizione essenziale per il loro accesso, in mancanza dei quali dovrebbe essere vietato l'accesso agli esterni.

Tutte le informazioni relative all'accesso di soggetti esterni, inclusi causali, tempi di permanenza, soggetti incontrati e dichiarazioni, sono registrate a cura del referente incaricato su un apposito modulo/documento.

Disposizioni specifiche per lavorazioni svolte in regime di appalto

Gli addetti delle imprese che svolgono attività lavorative all'interno dei locali dell'impianto sportivo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali le imprese di pulizia, si conformano alle indicazioni di cui al presente manuale operativo previamente fornite dei DPI dai loro datori di lavoro ed integrate nella documentazione contrattuale con l'Organizzazione sportiva (es. DUVRI in applicazione art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). È opportuno verificare la possibilità di rinviare al termine del periodo di emergenza tutte le attività non necessarie o strategiche, previa comunicazione ai rispettivi datori di lavoro.

Per i tecnici/collaboratori in contatto con i soggetti esterni è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica e i guanti.

5. Disposizione e gestione spazio sportivo

Ogni associazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio (DVR - Documento di Valutazione del Rischio) del proprio sito e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Il responsabile dell'associazione dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedere a qualsiasi titolo al sito sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, i campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, si consiglia di stampare e affiggere le schede allegate.

Per quanto riguarda lo spazio sportivo è importante:

- Garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando eventualmente le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 2 metri
- Garantire l'igienizzazione di attrezzature (panche per sedute ecc.) al termine di ogni seduta di

- allenamento, eventualmente anche a cura dell'utente
- Fare in modo che ogni atleta possa disporre di igienizzante in quantità adeguata (gel e salviette monouso) prima e dopo ogni esercizio, partita, e possa effettuare in autonomia l'igienizzazione delle attrezzature usate
 - Usare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo; all'ingresso in palestra prevedere l'igienizzazione della suola preferibilmente con tappetino imbevuto di igienizzante o sistemi equivalenti (disinfettante spray, salviette igienizzanti, ecc.)
 - Garantire in tutti i locali la ventilazione continua, naturale. Nei locali in cui la ventilazione naturale non è garantita mantenere attivi gli impianti di ventilazione meccanica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Al fine di aumentare il livello di protezione deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria

6. Disposizioni per la pratica di attività sportiva all'interno di luoghi chiusi

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi.

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere.

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato per l'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e

Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;

12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. sanizzazione ad ogni cambio turno;
6. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Spogliatoi e docce

L'uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.

Per quanto riguarda l'uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

Oltre alle particolari disposizioni di igiene e sicurezza che dovranno essere disposte per l'utilizzo, ove consentito, di spogliatoi, docce e servizi igienici, per i quali gli operatori del centro sportivo

dovranno prevedere l'accesso contingentato, sarà necessario evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.... che al bisogno dovranno essere portati da casa.

È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l'utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

7. Pulizia e sanificazione degli ambienti

Attività di pulizia con cadenza giornaliera

L'Organizzazione sportiva assicura la pulizia con cadenza almeno giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni.

Quali superfici pulire e sanificare

Superfici che vengono toccate più spesso con le mani (elenco orientativo e non esaustivo):

- Maniglie di porte e finestre, pulsanti e dispositivi di apertura
- Superfici di sanitari e arredi nei servizi igienici
- Superfici di appoggio (specialmente nelle aree comuni)
- Cellulari, tablet, apparecchi telefonici e citofonici
- Tastiere, mouse, PC, comandi e quadri comandi
- Display e tasti di distributori bevande/snack
- Superfici utilizzate da utenti esterni
- Attrezzature sportive

Attività di sanificazione ordinaria

- Ha come finalità la sanificazione di superfici, oggetti, ecc. attraverso l'impiego di prodotti specifici, opportunamente applicati o sanificati (ipoclorito di sodio 0,1% o soluzioni idroalcoliche con concentrazione di alcool di almeno il 70% per superfici che possono essere danneggiate da ipoclorito di sodio), che garantiscono l'eliminazione dei microrganismi patogeni. L'efficacia della sanitizzazione ordinaria è massima a fine di ogni attività e di seguito all'attività di pulizia dettagliata.
- La sanificazione può essere effettuata SOLO dopo aver provveduto alla pulizia con acqua e detergente neutro.
- Per ulteriori dettagli: Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Le procedure e i prodotti da utilizzare per la sanificazione devono rispettare quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Attività di sanificazione straordinaria

In caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e **sanificazione straordinaria** ad opera di ditta esterna specializzata, nonché alla adeguata ventilazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute. Le attività di pulizia e sanificazione, sono soggette a registrazione da parte degli incaricati su un apposito registro.

Gestione dei rifiuti

È vietato abbandonare rifiuti. Attenzione: in caso di "sanificazione straordinaria" come peraltro previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

Devono essere previsti opportuni contenitori identificati per la raccolta esempio di:

- fazzoletti di carta usa e getta;
- salviettine igienizzanti;
- mascherine e guanti;
- bottiglie di plastica;
- ecc.

8. Dispositivi di protezione individuale

È necessario fornire ad ogni operatore sportivo un numero adeguato di mascherine protettive, che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle Autorità. Si ricorda che le "mascherine" sono efficaci se indossate da tutti e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra tutti i partecipanti alla sessione. Si ricorda inoltre che è essenziale assicurare una efficace igiene personale delle mani e di altre parti del corpo (ad es. i piedi), esposte a contatti con superfici potenzialmente contaminate.

L'impiego dei guanti è in particolare raccomandato alle persone addette al ricevimento (es. eventuali, front office, segreteria) coinvolte nella manipolazione di eventuale documentazione cartacea.

È fatto divieto di abbandonare o lasciare incustoditi guanti o mascherine, in quanto materiale potenzialmente contaminato e che espone al rischio di infezione gli addetti alla nettezza urbana e tutti gli altri soggetti che accidentalmente potrebbero venire a contatto con le mascherine o i guanti abbandonati.

9. Gestione flussi

Apposita cartellonistica dovrà garantire la gestione delle entrate e delle uscite evitando assembramenti.

E' opportuno limitare l'accesso all'area di gioco al numero di operatori sportivi strettamente necessari allo svolgimento delle sedute di allenamento (è consigliabile max 2 persone per ogni campo) e comunque nel rispetto della distanza minima di 2 metri tra un atleta e un altro.